



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

**DECRETO N°16**

**Del 08-04-2020**

**Oggetto: NOMINA ESPERTO DEL SINDACO EX ART. 14 L.R. n. 7/1992, e s.m.i. IN ORDINE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLA COLLETTIVITA A SEGUITO DELLA EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA DA COVID-19.**

**II SINDACO**

*Dott.ssa Francesca Draia*

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTA** la L. R. n. 7/1992 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

**PREMESSO CHE:**

- le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone prioritariamente lo sviluppo sociale, economico;

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da *COVID-19* un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- con Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 sono state dettate «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

- con successivi Decreti Legge e DPCM sono state emanate ulteriori disposizioni in ordine alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid.19;

- che a fronte dell'esigenza forte e indilazionabile di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà e di prima necessità sul territorio, è stata emanata l'**Ordinanza del Capo**

**Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020**, che assegna ai Comuni consistenti fondi per le predette finalità;

- anche la Regione Siciliana ha emanato norme dirette a disciplinare le misure di sostegno rivolte alla popolazione;

**CONSIDERATO CHE:**

- ✓ ai sensi dell'art 14 della Legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della l.r. 26/1993, dell'art. 4 della l.r. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1 della l.r. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'Amministrazione;
- ✓ ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;
- ✓ detti incarichi non possono in alcun modo costituire rapporto di pubblico impiego;

**RITENUTO che** la Dott.ssa Silvana Arena, Vice Segretario Comunale e Responsabile del Settore AA.GG., è stata collocata in pensione per raggiunti limiti di età a far data dal 1° aprile 2020:

**ATTESO CHE** il predetto Funzionario ha prestato la propria attività alle dipendenze del Comune di Valguarnera sin dal 5.10.1978, e dal 07.05.198, a seguito di pubblico concorso, è stata inquadrata in ruolo quale Vice Segretario, rivestendo ininterrottamente posizione apicale all'interno dell'Ente quale Responsabile dei Servizi di Segreteria e, negli ultimi anni, quale Responsabile dei Servizi Sociali, Anagrafe e Stato Civile;

**CONSIDERATO**, ancora, che dal momento della sua istituzione, la predetta si è occupata della tenuta, implementazione e aggiornamento del Sito Istituzionale quale Responsabile della Trasparenza;

**ATTESO CHE** lo stato di emergenza in atto proclamato sull'intero territorio nazionale, e quindi anche nel nostro, relativo al rischio connesso all'epidemia da Covid-19, ha determinato, fra l'altro, all'interno dell'Ente la necessità di rivedere le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, disponendosi la modalità del *lavoro agile-smart working* per tutta la durata dell'emergenza sanitaria;

**ATTESO CHE**, in dipendenza di ciò, per tutto il mese di marzo 2020 la Dott.ssa Arena nella duplice veste di Segretario Supplente e Responsabile dei Servizi Sociali, ha prestato ininterrottamente la sua attività per fare fronte ai vari aspetti dell'emergenza e organizzare, su direttiva dell'Amministrazione, un gruppo di lavoro, in modalità smart working, incaricato di dare immediatamente corso agli interventi di solidarietà alimentare e di prima necessità a favore dei cittadini, e a sostegno delle attività economiche presenti nel territorio così duramente colpito dalla crisi;

**CONSIDERATO**, ancora, che la medesima ha curato con estrema puntualità e chiarezza, la imprescindibile comunicazione ufficiale alla popolazione, attraverso il continuo aggiornamento del Sito Istituzionale;

**ATTESO CHE** tale collaborazione non può cessare drasticamente in un momento emergenziale così difficile causato dalla predetta pandemia, anche per la indiscutibile necessità di disporre di un apporto altamente qualificato e professionale quale quello offerto dalla Dott.ssa Arena;

**CONSIDERATO CHE**, per tutte le ragioni esposte, ci si intende avvalere dell'istituto in argomento, conferendo alla Dott.ssa Arena, per un limitato periodo di tempo, un incarico fiduciario di esperto del Sindaco nelle funzioni di sua competenza strettamente connesse alla gestione delle misure volte alla tutela della salute e incolumità pubblica della cittadinanza, connesse al perdurare dello stato di emergenza meglio descritto in premessa;

**RILEVATO CHE:**

- ✓ la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08);
- ✓ la Corte dei Conti -Sezione Reg. Sicilia - con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 l.r. 7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione.

**RICHIAMATO** altresì l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/2008, con cui il Giudice Contabile ha affermato che:

- ✓ è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";
- ✓ il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
- ✓ vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;
- ✓ la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale.

**RILEVATO CHE:**

- ✓ l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008);

- ✓ l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;
- ✓ in considerazione della delicatezza e peculiarità dell'incarico stesso e delle necessità sopradescritte, è imprescindibile che la scelta ricada sulla Dott.ssa Arena, che si ritiene in grado, per conclamata competenza ed esperienza, di supportare il Sindaco nello svolgimento delle funzioni di propria competenza;
- ✓ la Dott.ssa Arena si è dichiarata disponibile ad accettare l'incarico manifestando l'intendimento di svolgerlo a titolo gratuito;

**per tutto quanto precede,**

## **D E C R E T A**

- 1. di CONFERIRE alla Dott.ssa Silvana Arena**, nata a Valguarnera il 15.03.1953 ed ivi residente alla via Mancini, n.1, l'incarico di *Esperto del Sindaco* ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale n. 7/92, per le materie di sua competenza (igiene e sanità) strettamente connesse alla gestione delle misure necessarie alla tutela della salute e incolumità pubblica della cittadinanza, imposte dall'attuale emergenza epidemiologica da *COVID-19*;
- 2. di DARE ATTO CHE:**
  - **l'incarico** di *Esperto del Sindaco* non costituisce rapporto di pubblico impiego;
  - **l'incarico** avrà la durata di mesi tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione, per accettazione, del presente provvedimento da parte dell'interessata, fatta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione e preavviso, con semplice lettera scritta e firmata;
  - **l'incarico** decade comunque a seguito della cessazione del mandato politico-amministrativo del Sindaco che dovesse avvenire prima della scadenza dei tre mesi;
  - **l'esperto** incaricato presterà la sua attività, senza vincolo di subordinazione, in stretta collaborazione con il Sindaco, in modalità *smart working*, perdurando l'attuale stato di emergenza, cessato il quale, può essere richiesto di essere presente nella sede municipale;
  - **l'incarico** si intende conferito a titolo gratuito. Resta salva la possibilità di determinare con successivo provvedimento il rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'esperto;
  - **l'incaricato** è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;
- 3. di DISPORRE** che la Dott.ssa Arena per lo svolgimento dei compiti assegnati e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, gli strumenti i mezzi gli ausili di lavoro messi a disposizione dall'Ente e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali, i responsabili dei Servizi e del procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico;
- 4. di TRASMETTERE** il presente Decreto all'incaricata per la conseguente accettazione;

5. **di DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul Sito Istituzionale e la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore.

**IL SINDACO**

*f.to Dott.ssa Francesca Draia*